

CAMERA  
PER LA MEDIAZIONE E LA CONCILIAZIONE  
DELL'ORDINE FORENSE DI CIVITAVECCHIA  
N. 306 Reg. O.D. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CODICE ETICO E DI CONDOTTA DEL MEDIATORE

Preambolo

Il presente Codice Etico e di condotta, ispirato al Codice di condotta europeo per mediatori del 2004, stabilisce una serie di principi e di obblighi ai quali tutti i mediatori dell'Organismo di Mediazione e della Conciliazione dell'Ordine Forense di Civitavecchia, necessariamente degli Avvocati, hanno l'obbligo di aderire, impegnandosi ad osservare sotto la propria responsabilità, tenuto conto che l'inosservanza può comportare la sospensione e/o la cancellazione dalle liste.

Essere iscritti all'Organismo di Mediazione e della Conciliazione dell'Ordine Forense di Civitavecchia comporta l'accettazione incondizionata e senza riserve del Regolamento dell'Organismo e del presente Codice Etico e di condotta.

Il codice può essere applicato a tutti i tipi di Mediazione e si compone di due parti:

- a) Il codice di condotta europeo, integrato con alcune disposizioni rese tra l'altro opportune dalla particolarità della mediazione obbligatoria in Italia;
- b) Una parte dedicata a disposizioni particolari e complementari anch'esse obbligatorie per i mediatori.

Ai fini del presente Codice Etico, per Mediazione si intende una attività, comunque denominata, svolta da un avvocato, soggetto terzo imparziale, neutrale, indipendente ed altamente qualificato (in prosieguo: "il mediatore"), finalizzata ad assistere due o più Parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, specie qualora ve ne sia richiesta da parte di tutte le parti, e ne sussistano le condizioni ed i presupposti, come da Regolamento.

L'adesione al codice di condotta non pregiudica ma integra l'applicazione della normativa nazionale o delle regole che disciplinano la professione forense tra cui, in primo luogo, il Codice Deontologico Forense.

**PRIMA PARTE: CODICE DI CONDOTTA EUROPEO**

**ART. 1: COMPETENZA, NOMINA, ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI**

**1.1. Competenza**

I mediatori devono essere competenti nelle materie per le quali hanno espressamente dichiarato di avere conoscenza ed esperienza.

I mediatori devono altresì conoscere in modo approfondito la legislazione in materia di mediazione ed il procedimento di Mediazione.

Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento sia per le materie di propria competenza sia con riguardo alla propria istruzione e pratica nelle capacità di Mediazione, avuto anche riguardo alle norme pertinenti ed ai sistemi di accesso alla professione.

**1.2. Nomina**

Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la Mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

**1.3. Pagamenti**

Ove non sia stato già comunicato, il mediatore fornirà alle parti informazioni complete sulle modalità di pagamento applicabili alla Mediazione.

#### 1.4. Promozione dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

### ART. 2: INDIPENDENZA E RICUSAZIONE DEL MEDIATORE - IMPARZIALITÀ E NEUTRALITÀ

#### 2.1. Indipendenza e ricsuzione del mediatore

Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Qualora esistano circostanze che possano intaccare e/o compromettere l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera. Le suddette circostanze includono: qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti; qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della Mediazione; il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

2.2. In particolare, il mediatore può essere ricsuato in qualsiasi momento dalle parti in mediazione:

- 1) se egli stesso o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella procedura;
- 2) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori o consulenti delle stesse;
- 3) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori o consulenti;
- 4) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione; opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;
- 5) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la Mediazione solo se sia certo di poter condurre la Mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità e, in ogni caso, con il consenso espresso delle parti. Il dovere d'informare le parti costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

#### 2.2. Imparzialità e neutralità

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di Mediazione.

Il mediatore non deve mai formulare giudizi di alcun tipo e, nell'interazione con le parti, deve essere attento a non far trasparire i suoi valori e le sue credenze. Ove occorra, il mediatore deve richiedere l'assistenza di un altro mediatore ovvero che venga sostituito.

Salvo che le parti abbiano espressamente incaricato il mediatore di presentare una proposta conciliativa, oltre che nel caso in cui ex lege può presentare una proposta, egli non può determinare le scelte delle parti e far loro adottare una specifica soluzione, anche qualora la stessa fosse quella che, a suo modo di vedere, appare come la più ragionevole o la più equa.

### ART. 3: L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

#### 3.1. Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella Mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di Mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della Mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di Mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore ed alle parti, ivi compresi i rappresentanti delle stesse.

Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia.

Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la Mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole da osservare. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

### 3.2. Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla Mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione;
- il mediatore concluda che la prosecuzione della Mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia per la troppa ostilità tra le parti.

### 3.3. Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Il mediatore, inoltre, deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

## ART. 4: RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla Mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la Mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

---

## SECONDA PARTE: DISPOSIZIONI PARTICOLARI E COMPLEMENTARI

### ART. 1: REQUISITI DI ONORABILITÀ DEL MEDIATORE – PROVVEDIMENTI COLLEGATI

1.1 In ossequio alla legislazione vigente in materia, la mediazione civile e commerciale è attività affidata ad una persona fisica dotata di specifica formazione e professionalità ed in linea con i requisiti di onorabilità previsti dalla legge. Tali caratteristiche rappresentano i requisiti minimi, ma non esclusivi, per l'inserimento dei mediatori nell'elenco dell'Organismo. Requisiti ulteriori, a garanzia del mantenimento e del miglioramento degli standard di qualità, potranno essere previsti da successive ulteriori indicazioni regolamentari.

1.2 Il Mediatore iscritto nella lista dell'Organismo di Mediazione e di Conciliazione dell'Ordine Forense di Civitavecchia, necessariamente un avvocato, dichiara ai sensi del D.P.R. 150/2023 al medesimo organismo, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo, di possedere i requisiti di onorabilità previsto dalla legge ossia:

- a) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere sottoposti ad amministrazione di sostegno;

b) non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del Codice penale;

c) non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del Codice penale, con la quale sono state altresì applicate pene accessorie;

d) non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 335-bis del Codice di procedura penale;

e) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, né a misure di sicurezza personali;

g) non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.

1.3. La mancata veridicità di quanto dichiarato al momento dell'iscrizione comporta la cancellazione del mediatore dalla lista dell'Organismo e la sua immediata sostituzione nelle mediazioni allo stesso affidate e non definite senza che per queste ultime il mediatore possa pretendere alcun tipo di compenso.

Le medesime conseguenze si avranno nel caso in cui il mediatore non abbia immediatamente comunicato all'Organismo il successivo venir meno dei predetti requisiti.

1.4. Il mediatore si obbliga altresì a rendere nota all'Organismo ogni circostanza che possa inficiare il mantenimento ininterrotto dei predetti requisiti di onorabilità.

L'Organismo provvederà quindi a sospendere il mediatore dalla attività sino alla definizione di tali circostanze ovvero, se le condizioni ex lege sono già maturate, alla sua cancellazione dalla lista dei mediatori. La mancata comunicazione all'Organismo della possibilità o del fatto che sia compromessa la permanenza dei requisiti di onorabilità di legge comporta dapprima la sospensione, ed in caso di conferma della sanzione superiore all'avvertimento, la cancellazione del mediatore dalle liste dell'Organismo e la sua sostituzione nelle mediazioni allo stesso affidate e non ancora definite.

1.5 Nei casi previsti dai precedenti punti 1.3 e 1.4, l'Organismo si riserva il diritto di agire nei confronti del Mediatore per l'eventuale risarcimento dei danni solo in caso di dolo o colpa grave.

## ART. 2: ISCRIZIONE, FORMAZIONE ED ESPERIENZA DEL MEDIATORE

2.1 Il Mediatore dell'Organismo di Mediazione e di Conciliazione dell'Ordine Forense di Civitavecchia è un avvocato iscritto presso l'Albo degli Avvocati di Civitavecchia che avrà sottoscritto il modello di contratto di collaborazione predisposto e assunto dall'Organismo e che sia in regola :

a) con i pagamenti della quota annuale di iscrizione all'Albo di appartenenza,

b) nonché che operi in esclusiva per detto Organismo all'interno del circondario di competenza del proprio Foro di appartenenza.

Deve possedere e mantenere una specifica ed elevata formazione in materia di mediazione sia ai sensi di legge sia in base agli ulteriori eventuali parametri e requisiti formativi stabiliti dall'Organismo stesso.

2.2 Il Mediatore iscritto all'Organismo di Mediazione e di Conciliazione dell'Ordine Forense di Civitavecchia si impegna a mantenere e rispettare, nei modi e termini previsti dal DM 150/23, i requisiti di onorabilità, qualificazione, formazione ed aggiornamento professionale richiesti dalla legge e dai regolamenti in materia, dal presente Codice Etico e di Condotta e quant'altro stabilito dalle direttive/delibere anche regolamentari dell'Organismo di Mediazione e di Conciliazione dell'Ordine Forense di Civitavecchia, sempre fermi restando i precetti e le sanzioni del Codice deontologico Forense.

2.3 Il mancato assolvimento dei doveri di aggiornamento professionale in materia di mediazione di cui al punto precedente è causa di cancellazione dalle liste dei Mediatori dell'Organismo e la sua sostituzione nelle mediazioni allo stesso affidate e non definite.

2.4 In caso di domande di nuovi Mediatori, questi ultimi saranno tenuti a presentare, ex art. 23 del DM 150/23, una domanda di richiesta di ammissione corredata dalla produzione di un attestato di partecipazione, con esito positivo, ad un corso specifico di formazione riservato a un numero massimo di quaranta partecipanti di durata non inferiore a ottanta ore.

2.5 I nuovi mediatori saranno tenuti allo svolgimento di un tirocinio mediante partecipazione effettiva, affiancando un mediatore esperto, a non meno di dieci mediazioni partecipate dall'inizio alla fine (quindi con adesione della parte chiamata), la presentazione dell'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità, nonché la sottoscrizione di polizza professionale estesa all'attività di mediatore.

2.6 In ogni caso, tenuto conto della imprescindibile esigenza di garantire la qualità, la professionalità e la competenza dei mediatori, l'iscrizione e la permanenza all'elenco dei mediatori è subordinata ad una successiva e periodica valutazione, che avverrà con modalità di volta in volta definite dall'Organismo.

La valutazione potrà essere estesa a qualsiasi mediatore forense, anche se iscritto dal 2011.

I mediatori iscritti nell'elenco devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'Organismo, frequentando un corso di formazione e aggiornamento di almeno diciotto ore per biennio ex (art. 24 DM 150/23).

La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento, così come la mancata disponibilità a sottoporsi a valutazione, ovvero il mancato superamento della medesima, comportano la cancellazione dall'elenco dei mediatori.

Tutti i mediatori hanno l'obbligo di effettuare almeno 10 tirocini formativi nell'anno mediante partecipazione effettiva, affiancando un mediatore esperto, a non meno di dieci mediazioni partecipate dall'inizio alla fine (quindi con adesione della parte chiamata)

### ART. 3: GESTIONE DELLA MEDIAZIONE E DOVERI. SOSTITUZIONI

3.1 Il mediatore che ha accettato l'incarico (il Mediatore incaricato) deve sottoscrivere, entro le 48 ore successive e presso gli uffici di segreteria la dichiarazione di indipendenza ed imparzialità ex art. 14, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 28/2010. L'adempimento è assolto anche nel caso di dichiarazione sottoscritta caricata sul portale Concilio o altro gestionale.

3.2 Il Mediatore è obbligato a presenziare alla mediazione per la quale è stato incaricato tranne che in caso di gravi e documentati motivi. Tali motivi dovranno essere comunicati per iscritto alla segreteria dell'Organismo con un preavviso di almeno 48 ore. Se per gravi ragioni non può presenziare anche ad un solo incontro di mediazione deve attivarsi per farsi sostituire da un Mediatore di propria fiducia, onerando la Segreteria di tale adempimento solo nel caso in cui non abbia trovato un sostituto. Qualora la Segreteria sia obbligata a sostituire un Mediatore anche solo per un incontro, il Mediatore che opererà la sostituzione diverrà definitivamente il Mediatore incaricato ed il Mediatore sostituito perderà lo specifico incarico sul procedimento in corso.

La mancata comunicazione scritta alla segreteria dell'organismo da parte del Mediatore nei termini sopra indicati è assimilata alla mancanza di un giustificato motivo, salvo ricorrano casi gravissimi.

La mediazione verrà tolta a quel mediatore ed assegnata definitivamente al sostituto, a meno che le parti non facciano espressa richiesta di mantenere comunque il mediatore originariamente designato. Ogni abuso dello strumento della sostituzione sarà oggetto di accertamento da parte del Responsabile che potrà convocare il Mediatore incaricato per chiarimenti riservandosi di valutare gli eventuali provvedimenti del caso.

Tutto ciò viene previsto al fine di garantire una continuità di gestione della mediazione ed una maggiore qualità del servizio reso alle parti ed ai Colleghi che le assistono.

3.3 L'attività di mediazione deve essere condotta dal mediatore con dignità e decoro, tenendo ben presente, sin dall'accettazione dell'incarico, dei doveri di professionalità, serietà, efficienza, imparzialità, neutralità e riservatezza in capo allo stesso mediatore.

3.4 Il mediatore deve gestire il procedimento di mediazione tenendo conto della necessità che gli incontri si svolgano nelle migliori condizioni operative possibili e non deve limitarsi ad una attività esclusivamente burocratica. La professionalità del Mediatore esige infatti che lo stesso si attivi concretamente per consentire alle parti di valutare effettivamente la possibilità di iniziare la procedura. La violazione di questo dovere di professionalità da parte del Mediatore incaricato comporta l'applicazione delle disposizioni disciplinari contenute in questo Codice.

Il Mediatore è un facilitatore e non un Giudice. Pertanto, il Mediatore deve astenersi dall'esprimere valutazioni in ordine ai documenti depositati dalle parti, alle ragioni poste a fondamento delle domande e ad ogni elemento giuridico inerente la questione posta alla sua attenzione.

3.5 È di fondamentale importanza che il mediatore sia estraneo a qualsiasi forma di condizionamento personale nei confronti delle parti delle quali deve rispettare i diritti, le credenze e le opinioni, astenendosi dal valutare la questione sottoposta al suo esame attraverso il suo sistema di valori. A tal fine, il Mediatore non potrà mai operare discriminazioni in base a appartenenza o meno a società od associazioni, comunità, ideologie politiche, religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, stato fisico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, etc.

3.6 Il Mediatore deve impedire a sé stesso di assumere la funzione di rappresentante o di consigliere delle parti per tutta la durata della procedura di mediazione. Il Mediatore non potrà assumere la funzione di arbitro nella medesima controversia salvo l'espreso accordo di tutte le parti.

3.7 Nell'esercizio della propria attività, il Mediatore deve rispettare la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono del procedimento di mediazione.

3.8 La violazione dei doveri sopra descritti comporta, previo ascolto del mediatore, dapprima la sospensione fino a 6 mesi e, in caso di reiterazione di comportamenti contrari alla legge, al regolamento, al Codice Etico e di Condotta ed al Codice Deontologico Forense, la cancellazione del mediatore dalle liste dell'Organismo ai sensi del successivo art. 6.

#### ART. 4 CLAUSOLA DI COSCIENZA

Il Mediatore ha sempre il diritto di rifiutare un incarico che rischia di urtare la sua coscienza o le sue opinioni.

Allo stesso modo, il mediatore ha il diritto di interrompere e farsi sostituire in una procedura di mediazione se il suo giudizio o la sua etica lo hanno portato a ritenere che la stessa non si sviluppa conformemente allo spirito della mediazione.

#### ART. 5 ULTERIORI DOVERI DEL MEDIATORE

5.1 Il Mediatore per adempiere alla sua funzione deve:

- a) informare le Parti circa le regole di funzionamento della mediazione e sulla necessità di farsi assistere da un legale di fiducia, quando previsto dalla legge. ;
- b) favorire le condizioni di un libero scambio fondato sul mutuo rispetto degli interessi e delle persone;
- c) mantenere il controllo della procedura e, in quanto avvocato, ricordare ai legali delle parti, se del caso, il rispetto delle regole deontologiche forensi anche relativamente all'obbligo delle parti da loro assistite di corrispondere le spese di mediazione quale fonte del compenso del mediatore avvocato;
- d) sottoscrivere polizza professionale con estensione alla qualità di mediatore.

In caso di mancato adempimento del punto d) il Mediatore verrà invitato formalmente a mettersi in regola con la polizza entro 30 giorni, pena la cancellazione dall'Organismo.

#### ART. 6 VIOLAZIONE DEI DOVERI/IMPEGNI DEL MEDIATORE – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

6.1 La violazione di ciascuno dei doveri/impegni a carico del mediatore indicati dalla normativa in materia, dal Regolamento di Procedura dell'Organismo e/o nel presente Codice Etico e di Condotta conduce all'applicazione in capo al Mediatore di provvedimenti disciplinari, quali (i) la sospensione dagli incarichi in essere e dall'assegnazione di nuovi e (ii) la cancellazione dalle liste dell'Organismo e dal Registro del Ministero.

Ove la violazione sia di lieve entità e dipendente da colpa lieve ovvero disattenzione, il Responsabile dell'Organismo può personalmente, ovvero anche per il tramite di deleghe, procedere ad un colloquio informale atto a portare all'attenzione del Mediatore la commessa violazione, nonché ad evitare il reiterarsi della stessa.

6.2 Le condotte più gravi comportano l'applicazione dei provvedimenti disciplinari sopra menzionati all'esito del seguente procedimento: il Mediatore viene convocato a mezzo PEC dinanzi al Responsabile dell'Organismo il quale, con ausilio degli altri componenti del Consiglio Direttivo (in prosieguo "la Commissione di Disciplina"), esamina la questione oggetto della convocazione. Nei casi più gravi è fatta salva la possibilità per il Responsabile dell'Organismo di provvedere alla immediata sospensione cautelativa del mediatore relativamente all'affidamento degli incarichi, anche inaudita altera parte in attesa della definizione della contestazione avviata nei suoi confronti. La PEC di convocazione contiene:

a. una sintetica esposizione dei fatti oggetto della convocazione del Mediatore;  
b. la data e il luogo di convocazione;  
c. l'avvertimento al Mediatore che la mancata presentazione senza giustificato motivo comporta l'istanza di cancellazione da parte del Responsabile dell'Organismo al Consiglio dell'Ordine, nonché l'eventuale sospensione cautelare relativa all'affidamento di incarichi, ove non sia stata già applicata. La sospensione dagli incarichi ha una durata massima di 6 mesi. A seconda dell'esito dell'istruttoria della Commissione, il Mediatore riprenderà gli incarichi secondo le ordinarie procedure di assegnazione degli stessi, senza alcun diritto al recupero degli incarichi, ovvero verrà cancellato.

Il Mediatore convocato ha la facoltà di chiedere un rinvio, qualora impossibilitato a partecipare all'incontro, indicando altre date ed orari di disponibilità. In tal caso, sarà cura della Commissione di Disciplina fissare altra data ed orario per l'audizione del Mediatore.

Dinanzi alla Commissione di Disciplina, il Mediatore sarà chiamato a fornire spiegazioni in merito alle proprie condotte. All'esito del colloquio, del quale verrà redatto verbale, la Commissione deciderà se revocare la sospensione cautelare di cui sopra eventualmente disposta, prorogarla fino ad ulteriori 6 mesi o chiedere la cancellazione dalle liste dell'Organismo e dal Registro del Ministero, sulla quale la decisione spetta al Consiglio Dell'Ordine, su proposta del Responsabile dell'Organismo.

#### ART. 7 RAPPORTO E COMPENSI

Il rapporto intercorrente tra il Mediatore e l'Organismo è di prestazione di opera intellettuale.

I compensi per l'attività di Mediatore sono stabiliti dall'O.D.M. su proposta del Responsabile e allo stato costituiscono il 65% delle indennità di mediazione di cui alle tabelle approvate. L'O.D.M. ha facoltà di modificare la percentuale a suo insindacabile giudizio e la modifica avrà effetto per le procedure instaurate successivamente all'approvazione della nuova tariffa.

Il Mediatore ha diritto al compenso solo nel caso e nei limiti di pagamento delle indennità ad opera delle Parti.

Prima di iniziare la mediazione il Mediatore deve verificare il regolare versamento delle spese di avvio e della indennità di primo incontro, sia dell'istante che dell'aderente.

A conclusione della mediazione deve sincerarsi che tutte le Parti abbiano versato le ulteriori indennità e, nei successivi sette giorni, deve emettere fattura dei compensi all'Organismo.

In caso di totale e/o parziale mancato pagamento, il Mediatore deve comunicare per iscritto al Responsabile l'importo dell'ammancio e le generalità dell'obbligato ed avviare prontamente la procedura di recupero come segue:

1-lettera a mezzo pec inoltrata al legale della Parte con invito al pagamento nei successivi 7 giorni dalla comunicazione;

2-se infruttuosa, lettera di costituzione e messa in mora alla Parte e per conoscenza al legale;

3-se infruttuosa, il Responsabile previo parere dell'ODM conferisce mandato per la redazione del decreto ingiuntivo.

#### ART. 8 RINVII NORMATIVI

8.1 Per quanto non espressamente richiamato nel presente codice etico e di condotta, si applicano in quanto compatibili, le regole dettate dal Codice Deontologico Forense